

TI_GERICHTE 14.2003.44 vom 8. Januar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-01-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2003.44

FR: TI_GERICHTE 14.2003.44 du 8 janvier 2003

IT: TI_GERICHTE 14.2003.44 del 8 gennaio 2003

Volltext

Incarto n.14.2003.44

Lugano

8 gennaio 2003

EC/fc/fb

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Chiesa

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 febbraio 2003 da

contro

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. _____ del 2/9 gennaio 2003 dell'UEF di Locarno;

in diritto:

1. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF5 febbraio 1999 [14.1998.85], citata in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 ad art. 340) è inammissibile una richiesta di revisione nell'ambito di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, ritenuto che il silenzio del nuovo art. 22 LALEF che limita le possibilità d'impugnazione agli istituti dell'appello e del ricorso per cassazione non può essere che qualificato, visto il principio di celerità che caratterizza questo tipo di procedura. Per questo motivo corretta è stata dal profilo formale la decisione di _____ SA di impugnare il pronunciato di primo grado con tempestivo atto d'appello del 29 aprile 2003.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.